

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**

**ROMA - Venerdì, 9 luglio 1965**

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

#### ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annno L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 -  
Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

#### ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annno L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 -  
Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno  
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 giugno 1965, n. 749.

**Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.**  
Pag. 3138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 giugno 1965, n. 750.

**Conglobamento dell'assegno temporaneo nelle retribuzioni del personale a contratto a termine rinnovabile dei Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268 . . .** Pag. 3150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 giugno 1965, n. 751.

**Conglobamento dell'assegno temporaneo nelle retribuzioni del personale a contratto a termine rinnovabile del Ministero del turismo e dello spettacolo, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268 . . .** Pag. 3151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 giugno 1965, n. 752.

**Conglobamento dell'assegno temporaneo nelle retribuzioni del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.**  
Pag. 3151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 giugno 1965, n. 753.

**Conglobamento del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268 . . .** Pag. 3152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 giugno 1965, n. 754.

**Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.**  
Pag. 3153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
31 maggio 1965, n. 755.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione di « Casa Generalizia dell'Istituto delle Canonichesse Regolari di Sant'Agostino », con sede in Roma . . . . .** Pag. 3154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
8 maggio 1965.

**Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . .** Pag. 3154

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1965.

**Ricostituzione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati . . .** Pag. 3154

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1965.

**Approvazione dei « Metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini e gli aceti » . . . . .** Pag. 3155

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1965.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi . . . . .** Pag. 3156

### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

#### Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale di Saminichele ad accettare una donazione . . . Pag. 3156

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Carlo Pascal » di Pavia, ad accettare una donazione.  
Pag. 3156

Autorizzazione all'Università degli studi di Palermo ad accettare una donazione . . . . . Pag. 3156

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad accettare un legato . . . . . Pag. 3156

Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad accettare un lascito . . . . . Pag. 3156

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Isabella d'Este Gonzaga », di Mantova, ad accettare un lascito . . . . . Pag. 3156

**Ministero dell'industria e del commercio:** Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 348-VI » . . . . . Pag. 3157

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di Buonalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964 . . . Pag. 3157

Autorizzazione all'Associazione « Casa Orientamento Femminile - C.O.F. », con sede in Milano, ad acquistare un terreno, sito nel comune di Montano Lucino, località Lucinasco (Como). Pag. 3157

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica paludali di Napoli a Volla, con sede in Napoli . Pag. 3157

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 3157

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Pescatori Levi Morenos », con sede in Monte di Procida (Napoli). Pag. 3158

**Ministero della marina mercantile:** Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di area e manufatti demaniali marittimi, siti in San Benedetto del Tronto. (Rettifica) Pag. 3158

**Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:** Attribuzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Fardella, Venosa e Viggiano (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli . . . . . Pag. 3158

**CONCORSI ED ESAMI**

**Ministero della difesa-Aeronautica:** Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1964 . . . . . Pag. 3158

**Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonomia delle ferrovie dello Stato:** Annullamento del pubblico concorso ad un posto di ispettore principale in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere nelle specializzazioni di ingegneria meccanica, chimica o mineraria, indetto con decreto ministeriale 9 giugno 1964 Pag. 3158

**Ministero dell'interno:**

Nomina di un membro aggiunto alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentuno posti di consigliere di 3<sup>a</sup> classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1964 . . . . . Pag. 3159

Nomina di un membro aggiunto alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a novantacinque posti di dattilografo di 5<sup>a</sup> classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1965 . . . . . Pag. 3159

Nomina di un membro aggiunto alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentatré posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1965. Pag. 3159

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1964 . . . . . Pag. 3160

**Ministero della pubblica istruzione:**

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Milano, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione . . . . . Pag. 3160

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame al posto di assistente di ruolo alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Roma, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione . . . . . Pag. 3160

**Ufficio medico provinciale di Napoli:** Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli . . . . . Pag. 3160

**LEGGI E DECRETI**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
5 giugno 1965, n. 749.

**Conglobamento dell'assegno mensile e competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;  
Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

**Art. 1.**

Gli stipendi, le paghe e le retribuzioni di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituiti con quelli indicati per ogni qualifica, grado, categoria o classe, nelle tabelle allegate al presente decreto. Per le qualifiche, gradi, categorie o classi non richiamati nelle nuove tabelle vale lo stipendio o paga previsto nelle tabelle stesse per la posizione nella quale compete al 31 dicembre 1964 eguale trattamento lordo per stipendio o paga e per assegno temporaneo.

**Art. 2.**

Le nuove misure degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente articolo 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sui compensi per lavoro straordinario, sulla gratificazione a titolo di 13<sup>a</sup> mensilità, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo previsto dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, sulle ritenute erariali e, salvo quanto previsto nei successivi articoli, sulle indennità, assegni, cottimi, soprassoldi o compensi comunque denominati commisurati allo stipendio, paga o retribuzione.

Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere considerati gli stipendi, le paghe e le retribuzioni, nonché gli altri eventuali emolumenti pensionabili, in vigore al 31 dicembre 1964. Gli stessi stipendi, paghe e retribuzioni continuano ad essere considerati ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.

**Art. 3.**

Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi e da retribuire secondo le modalità ed i criteri previsti dalle

vigenti disposizioni, non possono superare il numero di 30 ore mensili per ciascun impiegato delle carriere direttive, di concetto ed esecutive, e di 37 ore mensili per il personale delle carriere ausiliarie.

La spesa massima mensile per la erogazione dei compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione e qualifiche equiparate, al personale ausiliario, a quello dei ruoli aggiunti ed a quello non di ruolo, non potrà eccedere la somma pari al corrispettivo di 15 ore mensili, per ciascuna unità di detti personali.

In relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, aventi carattere straordinario e contingente, il Ministro per il tesoro può autorizzare nell'anno finanziario, disponendo le occorrenti variazioni di bilancio, prestazioni straordinarie in eccedenza ai limiti mensili di orario e di spesa previsti dai precedenti commi, fino ad un massimo del 50 per cento dei limiti stessi e per una spesa complessiva non eccedente l'importo annuo di L. 7.000 milioni.

Per il personale delle Amministrazioni dello Stato, appresso indicato, il numero di ore di lavoro straordinario, previsto da particolari norme di legge o di regolamento, è modificato come segue:

a) 30 ore mensili, per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e per quello della Corte dei conti, indicato nell'art. 19 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

b) 60 ore mensili, per il personale della carriera ausiliaria in servizio presso i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282;

c) 32 ore mensili, salvi i casi indicati dall'art. 18, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, per il personale operaio delle Amministrazioni dello Stato;

d) 30 ore mensili per gli impiegati e 37 ore mensili per gli agenti, per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui all'art. 11 della legge 27 maggio 1961, n. 465;

e) 30 ore mensili, salve particolari necessità di servizio, in applicazione dell'art. 37 della legge 31 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni, per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Per il personale statale non indicato nel precedente comma, chiamato a compiere, in virtù di particolari norme di legge o di regolamento, prestazioni straordinarie in limiti superiori a quelli di carattere generale stabiliti nei primi due commi del presente articolo, il numero di ore mensili autorizzabile alla data del 31 dicembre 1964 in base alle norme stesse, è ridotto del 37,50 per cento.

Il numero di ore di lavoro straordinario indicato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282, e successive modificazioni, per l'attribuzione dell'indennità di Gabinetto, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, è modificato come segue:

a) 50 ore mensili, per il personale con qualifica non inferiore a ispettore generale e qualifiche equiparate;

b) 57 ore mensili, per il personale con qualifica di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate;

c) 60 ore mensili per il personale con qualifica inferiore a quella di direttore di divisione o di segretario capo e qualifiche equiparate.

L'indennità di cui all'art. 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, dovuta al personale per le prestazioni inerenti ai lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, è raggugliata a quella prevista dal precedente comma.

La riduzione del 37,50 per cento si applica, con i criteri previsti dal precedente quinto comma, anche alle indennità, agli assegni ed ai compensi, comunque denominati, non indicati nel presente articolo, commisurati ad un numero di ore di lavoro straordinario.

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano per le prestazioni di lavoro straordinario richieste al personale appresso indicato delle seguenti aziende autonome dello Stato:

a) Amministrazione dei Monopoli di Stato - personale degli stabilimenti per la lavorazione dei generi di monopolio;

b) Azienda nazionale autonoma delle strade - personale addetto ai servizi di sgombero neve e di ripristino del transito lungo le strade statali;

c) Azienda autonoma ferrovie dello Stato - personale di esercizio;

d) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - personale addetto ai servizi esecutivi;

e) Azienda di Stato per i servizi telefonici - personale addetto ai servizi esecutivi.

La spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, da tutto il personale delle Aziende e Amministrazioni indicate nel precedente comma, non deve superare quella sostenuta nell'esercizio 1963-64 e per il personale delle Aziende delle poste e delle telecomunicazioni lo stanziamento che risulterà iscritto in bilancio per l'anno 1965.

#### Art. 4.

Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compreso l'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi, che per effetto del presente decreto siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle che incideranno al 28 febbraio 1966, sono maggiorate del 6,98 e del 2,52 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8 o del 10 per cento. Negli stessi casi, le indennità relative a missioni o trasferimenti di sede di cui alla legge 16 aprile 1961, n. 291, e le altre analoghe indennità assoggettate a ritenute erariali limitatamente al 40 per cento del loro importo, sono invece maggiorate, rispettivamente, del 2,61 e dello 0,93 per cento.

Sui nuovi importi lordi risultanti dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per le competenze orarie.

Le maggiorazioni previste dal presente articolo non operano sulle indennità, assegni o compensi riportati, con le rispettive misure, nei successivi articoli.

## Art. 5.

L'indennità militare dovuta agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:

	Cellibe Lire	Ammogliato Lire
Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti	56.780	64.980
Generale di divisione e gradi corrispondenti	49.360	57.560
Generale di brigata e gradi corrispondenti	26.920	34.920
Colonnello e gradi corrispondenti	18.280	26.180
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	5.180	13.180
Maggiore e gradi corrispondenti	8.400	16.400
1° Capitano e qualifiche corrispondenti	16.510	24.510
Capitano e gradi corrispondenti	7.510	16.510
Tenente e gradi corrispondenti	6.850	17.550
Sottotenente e gradi corrispondenti:		
a) in servizio permanente	4.280	11.770
b) a carriera limitata e delle categorie del congedo trattenuto o richiamato d'autorità	5.350	16.050
c) delle categorie del congedo trattenuto o richiamato a domanda	8.410	19.110
d) delle categorie del congedo in servizio di prima nomina	7.340	14.830

Ai primi capitani ammessi a fruire del trattamento previsto nell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, l'indennità militare è corrisposta nella misura prevista per il grado di maggiore.

## Art. 6.

L'indennità militare dovuta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza dovuta ai sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato e l'indennità di servizio speciale dovuta ai sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabilite nelle seguenti misure mensili lorde:

	Cellibe Lire	Ammogliato Lire
Aiutante di battaglia e gradi corrispondenti	4.210	8.490
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	3.680	7.960
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	3.150	7.430
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	2.630	6.910

Cellibe  
Lire

Ammogliato  
Lire

Sergente maggiore, brigadiere e gradi corrispondenti	1.950	5.950
Vice brigadiere	1.380	5.380
Sergente	1.100	5.100

## Art. 7.

L'indennità militare speciale per il personale della Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia e l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato sono dovute al solo personale sottoindicato, negli importi mensili lordi a fianco indicati:

Generale di corpo d'armata e di divisione	L.	580
Generale di brigata	»	560
Colonnello	»	420
Tenente colonnello	»	380
Maggiore	»	360
Capitano	»	340
Tenente	»	300
Sottotenente	»	260
Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	»	230
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	»	210
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	»	180
Brigadiere	»	140
Vice brigadiere	»	120

Nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'indennità militare speciale è soppressa.

## Art. 8.

L'indennità mensile di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, l'indennità speciale di pubblica sicurezza per i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e per le guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e l'indennità di servizio speciale per i vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono dovute al solo personale sottoindicato, negli importi mensili lordi a fianco segnati:

	Ammogliato Lire
Carabiniere in rafferma e gradi corrispondenti e vigile permanente con anzianità di servizio da tre a nove anni	1.730
Carabiniere in ferma volontaria e gradi corrispondenti e vigile permanente con meno di tre anni di servizio	2.010
Carabiniere ausiliario	1.910

## Art. 9.

Resta ferma la misura dell'indennità giornaliera degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e di pubblica sicurezza.

## Art. 10.

Le indennità di servizio di polizia, di polizia tributaria e di servizio carcerario, previste dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 aprile 1962, n. 193, sono dovute al solo personale sottoindicato, nelle misure mensili lorde a fianco segnate:

Generale di corpo d'armata . . . . .	L.	6.250
Generale di divisione . . . . .	»	5.690
Generale di brigata e colonnello . . . . .	»	5.040
Tenente colonnello e maggiore . . . . .	»	4.560
Capitano . . . . .	»	4.110
Tenente e sottotenente . . . . .	»	3.730
Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti . . . . .	»	3.070
Maresciallo capo e gradi corrispondenti . . . . .	»	3.090
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . . . . .	»	3.020
Brigadiere . . . . .	»	2.590
Vice brigadiere . . . . .	»	2.420

Le misure dell'indennità mensile di servizio anti-incendi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 716, sono rideterminate con i criteri previsti dall'articolo 77 della legge 13 maggio 1961, n. 469, tenendo conto delle nuove misure dell'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza e dell'indennità di servizio di polizia stabilite, rispettivamente, nel precedente art. 7 e nel primo comma del presente articolo.

## Art. 11.

Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali — a titolo di indennità militare o di indennità speciale di pubblica sicurezza o di indennità di servizio speciale — non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente coefficiente di stipendio — a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 15 ore — la differenza viene attribuita a titolo di assegno personale riliquidabile a seguito di promozione.

## Art. 12.

Al personale militare ed a quello del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, destinato a prestare servizio nelle Amministrazioni finanziarie, spetta l'indennità militare o indennità speciale di pubblica sicurezza o indennità di servizio speciale nelle misure stabilite nei precedenti articoli 5, 6 e 8. Allo stesso personale spetta inoltre l'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo previsto per ciascun grado alla data del 28 febbraio 1966 — a titolo di indennità militare o indennità speciale di pubblica sicurezza o indennità di servizio speciale, nelle misure indicate nell'art. 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 41, e di assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162 — ridotto di un importo pari al 28 per cento dello stipendio mensile lordo in vigore al 31 dicembre 1964, e le nuove misure dell'indennità militare o indennità speciale di pubblica sicurezza o indennità di servizio speciale.

Nei confronti del personale cui si applica il comma precedente, è soppresso l'assegno personale di cui sia eventualmente provvisto ai sensi degli articoli 3 e 4 del

decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869 e successive modificazioni.

## Art. 13.

L'indennità di servizio speciale dovuta ai funzionari di pubblica sicurezza ed al personale del Corpo di polizia femminile è stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

	Celibe Lire	Ammogliato Lire
<i>Funzionari di pubblica sicurezza:</i>		
Ispettore generale capo di pubblica sicurezza . . . . .	24.450	43.930
Questore . . . . .	25.290	44.290
Vice questore . . . . .	25.890	43.390
Commissario capo . . . . .	25.160	40.760
Commissario . . . . .	24.950	40.850
Commissario aggiunto . . . . .	20.360	37.260
Vice commissario . . . . .	14.440	30.890
	Nubile Lire	Coniugato Lire
<i>Corpo di polizia femminile:</i>		
Ispettrice capo . . . . .	15.490	27.100
Ispettrice di 1ª classe . . . . .	15.460	25.760
Ispettrice di 2ª classe . . . . .	15.550	26.150
Ispettrice di 3ª classe . . . . .	12.550	23.890
Vice ispettrice . . . . .	8.850	19.760
Assistente superiore di polizia di 1ª classe . . . . .	5.660	10.860
Assistente superiore di polizia di 2ª classe . . . . .	6.150	11.450
Assistente di polizia di 1ª classe . . . . .	4.850	10.520
Assistente di polizia di 2ª classe . . . . .	3.080	8.640
Assistente di polizia di 3ª classe . . . . .	3.490	8.950

## Art. 14.

L'indennità di servizio penitenziario dovuta al personale civile delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena è stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

	Celibe Lire	Ammogliato Lire
<i>Carriera direttiva:</i>		
Ispettore generale e qualifiche corrispondenti . . . . .	7.090	13.090
Direttore capo e qualifiche corrispondenti . . . . .	13.390	18.790
Direttore superiore e qualifiche corrispondenti . . . . .	14.960	19.760
Direttore e qualifiche corrispondenti . . . . .	16.550	20.950
Vice direttore e qualifiche corrispondenti . . . . .	15.760	19.820
Vice direttore aggiunto e qualifiche corrispondenti . . . . .	12.920	16.230
<i>Carriera di concetto:</i>		
Ragioniere capo e qualifiche corrispondenti . . . . .	6.090	10.690
Ragioniere principale e qualifiche corrispondenti . . . . .	9.260	13.460
1º Ragioniere e qualifiche corrispondenti . . . . .	10.650	14.350

	Celibe Lire	Ammogliato Lire
Ragioniere e qualifiche corrispondenti	11.050	14.580
Ragioniere aggiunto e qualifiche corrispondenti	9.920	12.920
Vice ragioniere e qualifiche corrispondenti	11.940	14.940
<i>Carriera esecutiva:</i>		
Archivista capo e qualifiche corrispondenti	7.840	10.940
1° Archivista e qualifiche corrispondenti	6.710	9.390
Archivista e qualifiche corrispondenti	8.730	11.410
Applicato e qualifiche corrispondenti	5.600	6.060
Applicato aggiunto e qualifiche corrispondenti	7.210	9.210
<i>Personale non di ruolo:</i>		
Impiegati di 1ª categoria B	12.400	15.100
Impiegati di 2ª categoria	10.700	12.500
Impiegati di 3ª categoria	4.020	5.620
Impiegati di 4ª categoria	1.700	3.000

## Art. 15.

L'indennità di servizio speciale antincendi dovuta al personale delle carriere direttiva e di concetto dei Servizi antincendi è stabilita nelle seguenti misure mensili lorde:

	Celibe Lire	Ammogliato Lire
<i>Carriera direttiva:</i>		
Ispettore generale capo	9.070	17.680
Ispettore generale	10.390	18.690
Ispettore capo	11.390	19.690
Ispettore superiore	10.960	19.360
1° Ispettore	9.650	18.050
Ispettore	8.700	17.570
<i>Carriera di concetto:</i>		
Coadiutore principale	6.360	13.460
1° Coadiutore	5.550	12.550
Coadiutore	5.600	12.230
Coadiutore aggiunto	4.680	10.990
Vice coadiutore	6.700	13.010

## Art. 16.

E' soppresso l'assegno mensile di cui alle leggi 19 aprile 1962, numeri 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179 e alla legge 3 novembre 1963, n. 1515, nonché l'assegno giornaliero di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 180.

E' altresì soppresso l'assegno mensile di cui alla legge 4 dicembre 1962, n. 1681, all'art. 14 della legge 16 luglio 1962, n. 922, ed alla legge 28 febbraio 1963, n. 361.

Resta fermo il disposto dell'art. 2 della legge 4 dicembre 1962, n. 1681.

L'art. 5 della legge 28 febbraio 1963, n. 361, è sostituito dal seguente: « La quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata al 22 per cento dello stipendio e al 35 per cento degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi ».

Per gli impiegati dell'A.N.A.S. il premio d'interessamento previsto dall'art. 55 della legge 7 febbraio 1961,

n. 59, non potrà essere corrisposto in misura superiore all'8,75 per cento dello stipendio mensile iniziale della rispettiva qualifica.

E' conservata, sotto forma di assegno personale riascrivibile per effetto degli aumenti di stipendio o di retribuzione per progressioni di carriera, o per passaggio di categoria o per nomina a capo operaio, l'eventuale differenza, in atto al 31 dicembre 1964, fra la misura del soppresso assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, e quella del soppresso assegno mensile o giornaliero rapportato a mese di cui al primo comma del presente articolo.

L'indennità di studio di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1754, modificata dalle leggi 18 febbraio 1963, n. 355 e 4 agosto 1963, n. 1012, è soppressa.

## Art. 17.

L'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, è dovuto al solo personale con qualifica non superiore a direttore di divisione ed è fissato nelle seguenti misure:

Direttore di divisione	L.	5.500
Direttore di sezione	»	4.670
Consigliere di 1ª classe	»	3.780
Consigliere di 2ª classe	»	5.070
Consigliere di 3ª classe	»	4.280
Vice segretario	»	3.770
Applicato	»	2.090
Applicato aggiunto	»	1.830
Commesso Amministrazione centrale	»	2.010
Usciere capo	»	1.850
Usciere	»	1.760
Inserviente Amministrazione centrale	»	1.590
Personale non di ruolo categoria prima		
a) Amministrazione centrale	»	2.340
Personale non di ruolo categoria prima		
b) Amministrazione centrale	»	1.980
Personale non di ruolo categoria seconda Amministrazione centrale	»	1.800
Personale non di ruolo categoria terza Amministrazione centrale	»	1.680
Personale non di ruolo categoria quarta Amministrazione centrale	»	1.100
Capo operaio	»	2.510
Operaio specializzato	»	2.030
Operaio qualificato	»	1.850
Operaio comune	»	1.750
Manovale	»	1.770
Operaia Cat. 5ª/B	»	1.420
Apprendista	»	280

Per le qualifiche non indicate nel precedente comma si ha riguardo alla corrispondenza di coefficiente di stipendio in atto al 31 dicembre 1964. Per il personale per il quale non esisteva tale corrispondenza e che sia fornito di stipendio non superiore a quello del direttore di divisione, l'assegno mensile di cui al precedente comma è determinato, sulla base dello stipendio mensile iniziale lordo, in misura pari al 4,1 per cento per il personale provvisto di stipendio non superiore a quello del consigliere di 2ª classe e non inferiore a quello del vice segretario, e al 2,8 per cento per il rimanente personale.

Per gli insegnanti elementari di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, in servizio al 28 febbraio 1966 presso le Amministrazioni finanziarie sono ridotti di un importo pari alla indennità di studio soppressa con l'art. 16 del presente decreto, l'assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, e successive modificazioni, e, per la differenza, l'assegno mensile, di cui all'art. 2, secondo comma, della citata legge, n. 1162 del 1961, in godimento alla suddetta data del 28 febbraio 1966. Agli insegnanti medesimi non compete l'assegno di cui ai precedenti commi.

L'eventuale differenza, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, tra la misura del soppresso assegno personale di cui al primo comma dello stesso articolo 2 e quella dell'assegno mensile previsto dall'art. 1 della legge stessa, è conservata nell'importo in atto al 28 febbraio 1966, salvo riassorbimento per effetto degli aumenti, per progressione di carriera, dell'assegno mensile di cui al precedente primo comma.

Al personale civile, escluso quello appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed al Corpo forestale dello Stato, in servizio alla data del 28 febbraio 1966 presso le Amministrazioni finanziarie ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno mensile di cui al primo comma del presente articolo è ridotto di un importo pari all'assegno personale attribuito ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 del presente decreto.

Per i personali di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, sono ridotti di un importo pari al soppresso assegno mensile o a quello giornaliero rapportato a mese, di cui al primo comma dell'art. 16 del presente decreto, l'assegno mensile spettante ai sensi del predetto art. 4 nelle misure vigenti per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 e, per l'eventuale differenza, la quota individuale di riparto, rapportata a mese, dei tributi o emolumenti per servizi resi dal Ministero delle finanze dall'articolo medesimo indicati. Ai personali stessi non compete l'assegno di cui al primo comma del presente articolo.

L'importo della riduzione operata, ai sensi del precedente comma, sui tributi speciali e sugli emolumenti è versato in conto entrate del bilancio dello Stato all'atto della emanazione del decreto di riparto dei tributi o emolumenti stessi.

#### Art. 18.

L'indennità ministeriale di cui alla legge 19 luglio 1960, n. 776, è stabilita nelle misure determinate sulla base degli stipendi in vigore al 31 dicembre 1964, ridotte degli importi corrispondenti a quelli del soppresso assegno mensile di cui al primo comma dell'art. 16 del presente decreto.

L'indennità mensile di vigilanza, di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1961, n. 628, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 190, è fissata nelle seguenti misure:

Ispettore generale	L. 19.690
Ispettore capo, ispettore capo aggiunto	» 14.690
Ispettore superiore, ispettore principale aggiunto	» 12.060
Ispettore principale, primo ispettore aggiunto	» 9.750

Ispettore di 1ª classe, ispettore aggiunto di 1ª classe, ufficiale di vigilanza di 1ª classe	L. 8.700
Ispettore di 2ª classe, ispettore aggiunto di 2ª classe, ufficiale di vigilanza di 2ª classe	» 7.350
Ispettore aggiunto di 3ª classe, ufficiale di vigilanza di 3ª classe	» 6.490
Ufficiale di vigilanza di 4ª classe	» 5.780

#### Art. 19.

Le misure mensili lorde dei premi attribuiti ai sensi degli articoli 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché a quello, comunque in servizio, presso il Ministero medesimo, sono stabilite nei seguenti importi fermi restando gli altri criteri e limitazioni previsti dalla predetta legge:

Direttore generale	L. 11.530
Ispettore generale	» 8.300
Direttore di divisione, segretario capo	» 6.190
Direttore di sezione, segretario principale	» 5.230
Consigliere di 1ª classe, primo segretario	» 4.230
Consigliere di 2ª classe, segretario, archivista capo	» 2.200
Consigliere di 3ª classe, segretario aggiunto, primo archivista	» 3.190
Vice segretario, archivista	» 2.820
Capo operaio	» 2.690
Personale non di ruolo categoria 1ª/A	» 2.620
Applicato, commesso capo	» 2.340
Commesso amministrazione centrale	» 2.250
Personale non di ruolo categoria 1ª/B	» 2.210
Operaio specializzato	» 2.180
Usciere capo	» 2.070
Applicato aggiunto, operaio qualificato	» 2.050
Personale non di ruolo categoria 2ª	» 2.020
Usciere, operaio comune	» 1.970
Finanziere rafforzato	» 1.950
Manovale	» 1.930
Finanziere in ferma	» 1.900
Personale non di ruolo di categoria 3ª	» 1.880
Inserviente	» 1.790
Operaio categoria 5ª/B	» 1.540

Al personale delle qualifiche, categorie e gradi non indicati nel precedente comma, l'importo lordo mensile del premio è determinato in misura pari al 3,15 per cento dello stipendio iniziale lordo mensile in godimento.

L'importo complessivo mensile del premio di operosità, dei premi di lavoro e del premio di maggior produzione previsti dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, del premio di esercizio spettante al personale in servizio presso gli organi centrali e periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai termini dell'art. 14 della legge 27 maggio 1961, n. 465, del premio al personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'incremento del rendimento industriale, e degli altri

eventuali premi previsti da particolari norme di legge o di regolamento in favore del personale indicato nel presente comma, è decurtato di un importo pari al 28 per cento della misura lorda iniziale degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore al 31 dicembre 1964, per ciascuna unità del personale medesimo.

#### Art. 20.

Fermo restando il disposto dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, per il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e per quello del Ministero delle finanze — conservatori dei registri immobiliari — la quota individuale di riparto, rapportata a mese, rispettivamente dei diritti derivanti dall'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni, e degli emolumenti di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è ridotta altresì di un importo corrispondente al soppresso assegno mensile o a quello giornaliero rapportato a mese, di cui al primo comma dell'art. 16 del presente decreto.

L'importo delle riduzioni di cui al precedente comma è versato in conto entrate del bilancio dello Stato.

#### Art. 21.

L'ammontare dell'assegno di sede, comprensivo delle maggiorazioni o riduzioni inerenti anche allo stato di famiglia, stabilito per il personale civile in servizio all'estero dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, determinato in applicazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, o di successive disposizioni, è ridotto, mensilmente, di un importo corrispondente a quello dell'assegno mensile o dell'indennità di studio soppressi, rispettivamente, con il primo e l'ultimo comma dell'art. 16 del presente decreto.

#### Art. 22.

Ai fini di quanto previsto dalla legge 28 luglio 1961, n. 722, per la conversione in valuta locale ad un cambio di favore di parte dello stipendio dovuto al personale che presta servizio nelle località estere di confine con l'Italia, le nuove misure nette degli stipendi, paghe o retribuzioni si riducono di un importo pari alla differenza tra le misure nette iniziali degli stessi stipendi, paghe o retribuzioni al 1° marzo 1966 e quelle in vigore al 31 dicembre 1964.

#### Art. 23.

Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai maestri elementari non di ruolo, si considera lo stipendio iniziale spettante al maestro elementare straordinario (prima classe di stipendio) di cui alla tabella C allegata al presente decreto.

Per la determinazione dei premi, delle indennità, dei compensi e degli assegni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002, ed all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, quale risulta modificato dallo art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, fermi restando i criteri previsti

dagli stessi articoli e salvo il disposto del terzo comma del presente articolo si considerano gli stipendi previsti dalla tabella C allegata al presente decreto.

Le locuzioni « al 38 per cento », « del 38 per cento » e « ad un sedicesimo » di cui al terzo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti altre: « al 31 per cento », « del 31 per cento » e « ad un diciannovesimo ».

#### Art. 24.

Ai fini della retribuzione da corrispondere, a norma delle vigenti disposizioni, ai professori incaricati e supplenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, si considerano gli stipendi iniziali spettanti ai professori straordinari (prima classe di stipendio) della stessa cattedra o equiparata previsti dalla tabella C allegata al presente decreto.

Agli stessi fini, per gli insegnanti tecnico-pratici e per gli insegnanti non di ruolo d'arte applicata si considerano gli stipendi iniziali (prima classe di stipendio) stabiliti per i corrispondenti insegnanti di ruolo nella tabella C allegata al presente decreto.

In relazione del 31 per cento della nuova misura oraria risultante dall'applicazione della norma contenuta nel primo comma del presente articolo, sono determinati i compensi di cui all'art. 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

Tali compensi sono corrisposti soltanto per le ore di insegnamento impartite oltre le 18 settimanali e sono fissati per gli insegnanti di ruolo, avendo riguardo allo stipendio in godimento, e per gli insegnanti non di ruolo, alla retribuzione di cui i medesimi fruiscono, con esclusione in entrambi i casi degli aumenti periodici.

Per il professore incaricato o supplente che riveste un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dello Stato o di Enti pubblici, la misura oraria della retribuzione è determinata in ragione del 31 per cento di quella risultante dall'applicazione del primo comma del presente articolo.

La retribuzione del personale non insegnante non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica e quella del personale non insegnante incaricato delle scuole ed istituti di istruzione artistica sono fissate in misura pari allo stipendio iniziale spettante, in applicazione del presente decreto, al corrispondente personale di ruolo.

Ai fini della determinazione degli aumenti periodici della retribuzione del personale non insegnante non di ruolo di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Le locuzioni « un quarantottesimo » ed « un ventiquattresimo », di cui all'ultimo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, sono sostituite rispettivamente dalle altre « un cinquantottesimo » ed « un ventinovesimo ».

#### Art. 25.

Agli incaricati esterni universitari è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda di lire 2.868.800, se compresi in una ferna di concorsi a cattedre univer-

sitarie, o se docenti confermati o se incaricati della direzione di un istituto; di lire 2.478.700 se liberi docenti; di lire 1.580.000 se cultori della materia.

La retribuzione per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per il primo incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo è calcolata in ragione del 31 per cento della retribuzione spettante ai sensi del primo comma; quella inerente rispettivamente al terzo ed al secondo incarico eventualmente conferito ai professori predetti è calcolata in ragione del 15,50 per cento della stessa retribuzione di cui al primo comma.

Per gli incarichi di insegnamento conferiti invece a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruente di un reddito di lavoro subordinato, la retribuzione è calcolata in ragione del 38 per cento di quella indicata nel primo comma.

Per gli incarichi previsti dal secondo e terzo comma, la retribuzione non è suscettibile di aumenti periodici.

La retribuzione annua lorda degli assistenti universitari incaricati è fissata in lire 1.397.500; per l'incarico di assistente conferito nei particolari casi previsti dal quinto comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349, la retribuzione è fissata in ragione del 31 per cento di quella predetta.

#### Art. 26.

Al personale civile al quale sia conferito un incarico di insegnamento presso l'Accademia navale o la Accademia aeronautica è corrisposta una retribuzione con le modalità e nelle misure stabilite dal precedente art. 25; in tal caso l'aliquota del 38 per cento indicata nel terzo comma dello stesso articolo è sostituita con quella del 31 per cento.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767.

#### Art. 27.

L'indennità di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è dovuta per il personale sottoindicato nelle seguenti misure lorde mensili:

##### Professori universitari di ruolo:

(I)	L.	12.500
(II)	"	17.000
(III)	"	29.000
(IV)	"	36.000
(V)	"	44.400

##### Assistenti universitari ordinari in possesso della libera docenza:

(I)	"	—
(II)	"	4.700
(III)	"	10.600
(IV)	"	19.700

##### Assistenti universitari ordinari senza libera docenza:

(I)	"	—
(II)	"	—
(III)	"	5.600
(IV)	"	14.300

##### Professori universitari incaricati esterni:

(se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto)	L.	24.400
(se liberi docenti)	"	29.700
(se cultori della materia)	"	46.400

##### Professori universitari incaricati interni (nel solo caso di cui al terzo comma dell'art. 25 del presente decreto):

(se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto)	"	18.100
(se liberi docenti)	"	20.300
(se cultori della materia)	"	27.800

Assistenti universitari incaricati . . . . . » 1.100

Astronomi capi - Ricercatori capi . . . . . » —

Primi astronomi - Primi ricercatori . . . . . » 4.700

Astronomi - Ricercatori . . . . . » 5.600

Aiuti astronomi - Aiuti ricercatori . . . . . » 14.300

Personale scientifico incaricato degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio Vesuviano . . . . . » 1.100

Direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste . . . . . » 36.900

L'indennità di ricerca scientifica, nei casi indicati nel secondo comma — terzo periodo — dell'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, spetta soltanto alle categorie sottoindicate, nella misura lorda mensile segnata a fianco di ciascuna:

Professore universitario di ruolo (V classe di stipendio) . . . . . L. 1.900

Professore universitario incaricato esterno (cultore della materia) . . . . . » 11.700

##### Professori universitari incaricati interni (nel solo caso di cui al terzo comma dell'articolo 25 del presente decreto):

(se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie, ovvero se liberi docenti confermati, ovvero incaricati della direzione di un istituto)	"	600
(se liberi docenti)	"	2.800
(se cultori della materia)	"	9.100

Direttori delle scuole di ostetricia di Venezia e Trieste . . . . . » 4.400

#### Art. 28.

L'indennità di ricerca scientifica dei professori e degli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, della Accademia Aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina è dovuta al solo personale sottoindicato che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 248, nei seguenti importi mensili lordi:

Professori straordinari . . . . . L. 16.900

Professori ordinari nella prima classe di stipendio . . . . . » 9.700

Assistenti nella prima classe di stipendio in possesso dell'abilitazione alla libera docenza . . . . . » 1.000

**Art. 29.**

Salvo quanto disposto nei precedenti articoli. le misure delle indennità, assegni, soprassoldi, cottimi, premi o compensi comunque denominati, ragguagliate ad aliquote dello stipendio, paga o retribuzione — pure se riferite ad importi giornalieri od orari — sono rideterminate sulla base delle aliquote in vigore al 31 dicembre 1964, ridotte del 37,50 per cento.

La riduzione prevista nel precedente comma non si applica nel caso in cui gli emolumenti ivi indicati siano commisurati anche ad aliquote degli assegni soppressi o ridotti in attuazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

Le nuove misure delle indennità, assegni, soprassoldi, cottimi, premi o compensi comunque denominati derivanti dalle variazioni stabilite con il presente decreto e non indicate nei precedenti articoli sono arrotondate per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliera e a dieci centesimi di lira per le competenze orarie.

Le tariffe dei cottimi ed i criteri di ripartizione del relativo guadagno nel cottimo collettivo, nonché le misure dei soprassoldi giornalieri, di cui agli articoli 21 e 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, saranno rideterminate con effetto dal 1° marzo 1966, con la procedura e le modalità previste dai predetti articoli 21 e 22.

**Art. 30.**

L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, di paga o di retribuzione, o competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti per effetto della sostituzione degli stipendi, paghe e retribuzioni prevista dal precedente art. 1.

**Art. 31.**

Il contributo di cui all'art. 3 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, è fissato nella misura del 4 per cento, di cui il 2,40 per cento a carico dell'Amministrazione e l'1,60 per cento a carico del dipendente.

Il contributo di cui al precedente comma è calcolato sull'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione e della tredicesima mensilità e sull'intero importo delle quote di aggiunta di famiglia.

Sono soppressi:

a) il contributo di solidarietà di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

b) l'addizionale contributiva prevista, a favore dell'E.N.P.A.S., dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194.

**Art. 32.**

Resta fermo il disposto dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373.

Con effetto dal 1° gennaio 1965, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, è integrato con il seguente comma: « Per i primi capitani, esclusi quelli ammessi a fruire del trattamento previsto nell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, la

indennità militare è stabilita nella misura mensile lorda di lire 39.750 per il celibe e di lire 47.750 per l'ammogliato ».

**Art. 33.**

Il presente decreto, salvo il diverso disposto del precedente articolo 32, ha effetto dal 1° marzo 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1965.

SARAGAT

MORO — PIERACCINI —  
COLOMBO

Visto; il Guardasigilli: REALE  
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965  
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 45. — VILLA

TABELLA A

**Stipendi, paghe e retribuzioni del personale civile, escluso quello direttivo e docente della scuola ed il personale appartenente all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.**

Qualifica	Stipendio annuo lordo Lire
<b>a) Carriere direttive:</b>	
Ambasciatore	5.149.300
Capo della polizia - Prefetto di 1ª classe - Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe - Ragioniere generale dello Stato - Direttore generale A.N.A.S.	4.807.200
Prefetto - Direttore generale - Ispettore generale capo - Direttore centrale	4.458.000
Ispettore generale	3.318.100
Direttore di divisione	2.478.700
Direttore di sezione	1.991.600
Consigliere di 1ª classe	1.599.400
Consigliere di 2ª classe	1.397.500
Consigliere di 3ª classe	1.145.800
<b>b) Carriere di concetto:</b>	
Segretario capo	2.478.700
Segretario principale	1.991.600
Primo segretario	1.599.400
Segretario	1.397.500
Segretario aggiunto	1.145.800
Vice segretario	1.032.600
<b>c) Carriere esecutive:</b>	
Archivista superiore	1.599.400
Archivista capo	1.397.500
Primo archivista	1.145.800
Archivista	1.032.600
Applicato	890.400
Applicato aggiunto	800.200
<b>d) Carriere ausiliarie:</b>	
Commesso capo	890.400
Commesso e agente tecnico capo	862.900
Usciere capo e agente tecnico	808.000
Usciere	750.300
Inserviente	715.800
<b>e) Personale con qualifiche particolari:</b>	
Ministero dell'interno:	
personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:	
Maresciallo di 1ª classe	1.397.500
Maresciallo di 2ª classe	1.145.800

Qualifica	Stipendio annuo lordo Lire
Maresciallo di 3ª classe	1.033.600
Brigadiere	890.400
Vice brigadiere	800.200
Vigile scelto	862.900
Vigile con almeno 9 anni di servizio	792.300
Vigile con anzianità di servizio da tre a nove anni	746.400
Vigile con meno di tre anni di servizio	730.700
Usciere capo di questura	823.700
Usciere di questura	792.300
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:	
Capo piscicultore	839.400
Piscicultore, preparatore	792.300
Ministero della pubblica istruzione:	
Ispettore centrale di 1ª classe, provveditore agli studi di 1ª classe	3.430.300
Ispettore centrale di 2ª classe, provveditore agli studi di 2ª classe e direttore amministrativo dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti, delle Accademie di arte drammatica e di danza	2.788.500
Tecnico laureato capo dell'Università e degli Osservatori astronomici e vesuviano	2.670.800
Applicato aggiunto di segreteria delle scuole di istruzione secondaria	862.900
Primo custode delle Soprintendenze alle antichità e belle arti o qualifiche equiparate, custode delle biblioteche statali, Soprintendenze bibliografiche ed Istituto di patologia del libro	823.700
Custode delle Soprintendenze alle antichità e belle arti ed altre qualifiche equiparate, fattorino delle biblioteche pubbliche statali, Soprintendenze bibliografiche ed Istituto di patologia del libro	784.500
Ministero delle finanze:	
Custode di immobili demaniali	796.200
Ministero della sanità:	
Sorvegliante tecnico capo	878.600
Personale impiegatizio del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio presso varie Amministrazioni dello Stato:	
ex coefficiente 500	2.478.700
ex coefficiente 402	1.991.600
ex coefficiente 325	1.599.400
ex coefficiente 271	1.397.500
ex coefficiente 229	1.145.800
ex coefficiente 202	1.032.600
ex coefficiente 180	890.400
ex coefficiente 131	682.800
Azienda Nazionale Autonoma delle Strade:	
Capo cantoniere di 1ª classe	1.070.300
Capo casellante	913.900
Capo cantoniere di 2ª classe	851.100
Casellante scelto	800.200
Cantoniere scelto	800.200
Casellante	800.200
Cantoniere	800.200
Aiuto casellante	800.200
Retribuzione annua lorda Lire	
f) <i>Personale non di ruolo:</i>	
Categoria:	
I-A	951.800
I-B	834.400
II	776.900
III	708.700
IV	683.900
Paga annua lorda Lire	
g) <i>Personale salariato:</i>	
Capi operai	994.800
Operai specializzati	853.000

Qualifica	Paga annua lorda Lire
Operai qualificati	794.700
Operai comuni (1)	751.800
Manovali	739.300
Operai addette a lavori tipicamente femm. (2)	707.200
Apprendisti	638.900

(1) Compresa le operaie appartenenti alla 5ª categoria del ruolo speciale ad esaurimento, di cui alla tabella B della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

(2) Compresa le operaie appartenenti alla 6ª categoria del ruolo speciale ad esaurimento, di cui alla tabella B della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

N.B. — Per i trattamenti riferiti ai gradi I e II del soppresso ordinamento gerarchico di cui al regio decreto 30 novembre 1923, n. 2395, lo stipendio annuo lordo relativo ai predetti ex gradi, si considera, rispettivamente, di lire 5.341.100 e di lire 5.149.300.

Lo stipendio del segretario comunale generale di 1ª classe, di Comune con popolazione oltre i 250.000 abitanti e del segretario provinciale di 1ª classe, di Provincia il cui capoluogo abbia più di 250.000 abitanti, è di lire 3.661.800.

Per i restanti segretari comunali e provinciali, valgono i nuovi stipendi previsti dalla presente tabella, avuto riguardo alla parificazione di cui alla tabella C allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

TABELLA B

**Stipendi, paghe e retribuzioni del personale civile appartenente all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alla Azienda di Stato per i servizi telefonici ed all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.**

Qualifica	Stipendio annuo lordo Lire
a) <i>Carriera direttiva:</i>	
Direttore generale ferrovie dello Stato	4.807.200
Direttore generale Monopoli	
Vice direttore generale, direttore centrale 1ª classe, direttore compartimentale 1ª classe, direttore centrale e direttore compartimentale ferrovie dello Stato	4.458.000
Direttore generale di amministrazione poste	
Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni	4.458.000
Direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	
Direttore centrale poste e telefoni	3.318.100
Direttore centrale Monopoli	
Ispettore capo superiore ferrovie dello Stato	3.318.100
Ispettore generale poste e telefoni	
Ispettore generale tecnico Monopoli	2.478.700
Ispettore capo ferrovie dello Stato	
Direttore di divisione poste e telefoni	2.478.700
Ispettore superiore tecnico Monopoli	
Ispettore principale ferrovie dello Stato	2.064.800
Direttore di sezione poste e telefoni	1.991.600
Ispettore amministrativo Monopoli	
Ispettore 1ª classe ferrovie dello Stato	1.756.000
Consigliere 1ª classe poste e telefoni	1.676.000
Consigliere tecnico 1ª classe Monopoli	
Ispettore ferrovie dello Stato	1.510.500
Consigliere 2ª classe poste e telefoni	1.435.900
Consigliere tecnico Monopoli	
Consigliere 3ª classe poste e telefoni	1.191.900
Vice consigliere Monopoli	
b) <i>Carriera di concetto:</i>	
Segretario capo poste e telefoni	2.478.760
Perito capo Monopoli	

Qualifica	Stipendio annuo lordo Lire
Segretario superiore 1ª classe . . . . .	2.064.800
Segretario tecnico superiore 1ª classe . . . . .	
Revisore superiore 1ª classe ferrovie dello Stato . . . . .	
Segretario principale poste e telefoni Perito principale 1ª classe Monopoli . . . . .	1.991.600
Segretario superiore, segretario tecnico superiore e revisore superiore ferrovie dello Stato . . . . .	1.756.000
Primo segretario poste e telefoni Perito principale 2ª classe Monopoli . . . . .	1.676.000
Segretario capo, coadiutore capo, segretario tecnico capo, coadiutore tecnico capo e revisore capo ferrovie dello Stato . . . . .	1.486.800
Segretario poste e telefoni Perito Monopoli . . . . .	1.435.900
Segretario principale, coadiutore principale, segretario tecnico principale, coadiutore tecnico principale e revisore principale ferrovie dello Stato . . . . .	1.251.100
Segretario aggiunto poste e telefoni Perito aggiunto 1ª classe Monopoli . . . . .	1.191.900
Segretario, coadiutore, segretario tecnico e coadiutore tecnico ferrovie dello Stato . . . . .	1.117.600
Vice segretario poste e telefoni Perito aggiunto 2ª classe Monopoli . . . . .	1.070.300
<b>c) Carriera esecutiva:</b>	
Capo ufficio superiore poste . . . . .	1.769.000
Capo turno commutazione telefoni . . . . .	
Capo tecnico principale 1ª classe Monopoli . . . . .	
Capo ufficio 1ª classe poste . . . . .	1.695.600
Ufficiale telefonico superiore . . . . .	
Capo tecnico principale Monopoli . . . . .	1.676.000
Computista principale Monopoli . . . . .	1.617.100
Applicato capo e applicato tecnico capo ferrovie dello Stato . . . . .	1.437.400
Capo ufficio poste . . . . .	1.435.900
Primo ufficiale telefonico . . . . .	
Capo tecnico 1ª classe Monopoli . . . . .	1.382.100
Archivista capo poste e telefoni . . . . .	
Applicato principale, applicato tecnico principale e applicato principale stenodattilografo ferrovie dello Stato . . . . .	1.209.700
Ufficiante postale 1ª classe . . . . .	1.191.900
Ufficiale telefonico 1ª classe . . . . .	
Capo tecnico 2ª classe Monopoli . . . . .	1.145.800
Primo archivista poste e telefoni . . . . .	
Ufficiante postale 2ª classe . . . . .	1.070.300
Ufficiale telefonico 2ª classe . . . . .	
Capo tecnico aggiunto Monopoli . . . . .	1.060.800
Applicato, applicato tecnico e applicato stenodattilografo ferrovie dello Stato . . . . .	
Archivista poste e telefoni . . . . .	1.032.600
Ufficiante postale 3ª classe . . . . .	994.900
Ufficiale telefonico 3ª classe . . . . .	
Applicato tecnico Monopoli . . . . .	920.100
Aiuto applicato, aiuto applicato tecnico e aiuto applicato stenodattilografo ferrovie dello Stato . . . . .	
Applicato poste e telefoni . . . . .	890.400
Applicato Monopoli . . . . .	
Applicato aggiunto poste e telefoni . . . . .	800.200
Applicato aggiunto Monopoli . . . . .	
<b>d) Carriera ausiliaria:</b>	
Agente tecnico superiore poste e telefoni . . . . .	1.183.500
Agente custodia 1ª classe Monopoli . . . . .	
Agente tecnico 1ª classe poste e telefoni . . . . .	1.066.100
Agente custodia 2ª classe Monopoli . . . . .	
Agente tecnico 2ª classe poste e telefoni . . . . .	982.300
Agente di controllo 1ª classe Monopoli . . . . .	
Aiutante e infermiere 1ª classe ferrovie dello Stato . . . . .	935.800
Commesso capo poste e telefoni . . . . .	890.400
Commesso a.p., usciere capo e infermiere ferrovie dello Stato . . . . .	883.200
Commesso poste e telefoni . . . . .	862.900
Commesso Monopoli . . . . .	
Agente tecnico 3ª classe poste e telefoni . . . . .	851.200
Agente di controllo 2ª classe Monopoli . . . . .	

Qualifica	Stipendio annuo lordo Lire
Usciere capo poste e telefoni . . . . .	808.000
Usciere capo Monopoli . . . . .	
Usciere ferrovie dello Stato . . . . .	806.800
Usciere poste e telefoni . . . . .	
Usciere Monopoli . . . . .	776.600
Allievo agente tecnico poste e telefoni . . . . .	
Inserviente ferrovie dello Stato . . . . .	772.700
Inserviente poste e telefoni . . . . .	771.200
Inserviente Monopoli . . . . .	741.300
<b>e) Personale dell'esercizio delle ferrovie dello Stato:</b>	
Personale dirigente ed esecutivo delle stazioni:	
Capo stazione sovrintendente . . . . .	2.064.800
Capo gestione sovrintendente . . . . .	
Capo stazione superiore . . . . .	1.834.900
Capo gestione superiore . . . . .	
Interprete superiore . . . . .	1.615.800
Capo stazione principale . . . . .	
Capo gestione principale . . . . .	1.523.000
Capo telegrafista principale . . . . .	
Interprete principale . . . . .	1.369.200
Capo stazione di 1ª classe a.p. . . . .	
Capo gestione di 1ª classe a.p. . . . .	1.369.200
Capo stazione di 1ª classe . . . . .	
Capo gestione di 1ª classe . . . . .	1.212.100
Capo telegrafista di 1ª classe . . . . .	
Interprete di 1ª classe . . . . .	1.071.000
Capo stazione di 3ª classe a.p. . . . .	
Capo stazione . . . . .	1.009.400
Capo gestione . . . . .	
Capo telegrafista . . . . .	991.200
Interprete . . . . .	
Assistente principale di stazione . . . . .	966.300
Aiutante a.p. . . . .	
Alunno d'ordine a.p. . . . .	946.400
Manovratore capo . . . . .	
Deviatore capo . . . . .	937.200
Capo squadra manovratori . . . . .	
Assistente di stazione . . . . .	933.300
Capo squadra deviatori . . . . .	
Manovratore . . . . .	892.600
Deviatore . . . . .	
Ausiliario di stazione . . . . .	879.300
Personale dirigente ed esecutivo dei treni:	
Capo personale viaggiante superiore . . . . .	1.632.100
Controllore viaggiante superiore . . . . .	1.585.000
Capo personale viaggiante principale . . . . .	1.540.200
Controllore viaggiante principale . . . . .	1.492.900
Capo personale viaggiante di 1ª classe . . . . .	1.370.500
Controllore viaggiante di 1ª classe . . . . .	1.340.100
Capo personale viaggiante . . . . .	1.231.100
Controllore viaggiante . . . . .	1.212.100
Capo treno di 1ª classe . . . . .	1.183.400
Capo treno . . . . .	1.114.400
Conduttore principale a.p. . . . .	1.011.400
Conduttore . . . . .	987.400
Assistente viaggiante . . . . .	937.800
Frenatore . . . . .	915.400
Dirigenti dei depositi locomotive e personale esecutivo di macchina:	
Capo deposito sovrintendente . . . . .	2.064.800
Capo deposito superiore . . . . .	1.834.900
Capo deposito principale . . . . .	1.615.800
Capo deposito di 1ª classe a.p. . . . .	1.523.000
Capo deposito di 1ª classe . . . . .	1.369.200
Capo deposito . . . . .	1.322.400
Macchinista di 1ª classe . . . . .	1.286.100
Macchinista . . . . .	1.203.100
Macchinista T.M. . . . .	1.087.500
Aiuto macchinista . . . . .	1.038.300
Aiuto macchinista T.M. . . . .	937.800
Personale dirigente ed esecutivo della linea:	
Sorvegliante principale della linea . . . . .	1.234.000
Sorvegliante di linea . . . . .	1.112.000

Qualifica	Stipendio annuo lordo Lire
Capo squadra della linea . . . . .	934.800
Operaio dell'armamento . . . . .	880.800
Cantoniere . . . . .	830.600
Dirigenti tecnici, verificatori, operai e manovali:	
Capo tecnico sovrintendente . . . . .	2.064.800
Capo tecnico superiore . . . . .	1.834.900
Capo tecnico principale . . . . .	1.615.800
Capo tecnico di 1ª classe a.p. . . . .	1.523.000
Capo tecnico di 1ª classe . . . . .	1.369.200
Capo tecnico . . . . .	1.212.100
Sottocapo tecnico a.p. . . . .	1.104.900
Verificatore . . . . .	1.051.700
Operaio specializzato . . . . .	1.043.900
Operaio qualificato di 1ª classe . . . . .	958.400
Operaio qualificato . . . . .	905.800
Alutante operaio a.p. . . . .	851.700
Capo squadra manovali . . . . .	904.400
Manovale . . . . .	817.400

Ufficiali e personale esecutivo delle navi traghetto:	
Comandante di 1ª classe . . . . .	2.064.800
Direttore di macchina di 1ª classe . . . . .	1.834.900
Comandante . . . . .	1.523.000
Direttore di macchina . . . . .	1.369.200
Ufficiale navale di 1ª classe . . . . .	1.212.100
Ufficiale macchinista di 1ª classe . . . . .	1.104.900
Ufficiale navale . . . . .	1.051.700
Ufficiale macchinista . . . . .	1.043.900
Primo nostromo . . . . .	958.400
Capo motorista . . . . .	905.800
Capo elettricista . . . . .	851.700
Secondo nostromo . . . . .	817.400
Motorista di 1ª classe . . . . .	769.300
Elettricista di 1ª classe . . . . .	727.100
Carpentiere di 1ª classe . . . . .	715.200
Motorista . . . . .	683.400
Elettricista . . . . .	641.600
Marinaio scelto . . . . .	600.000
Carpentiere . . . . .	558.200
Fuochista a.p. . . . .	516.400
Marinaio . . . . .	474.600
Carbonaro . . . . .	432.800

f) Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Categoria	Retribuzione annua lorda Lire	Paga annua lorda Lire
Personale non di ruolo:		
I - A . . . . .	991.900	996.100
I - B . . . . .	865.100	841.000
II . . . . .	819.100	801.600
III . . . . .	769.300	778.100
IV . . . . .	727.100	766.300
Personale salariato:		
Capi operai . . . . .	996.100	
Operai specializzati . . . . .	841.000	
Operai qualificati . . . . .	801.600	
Operai comuni (I) . . . . .	778.100	
Manovali . . . . .	766.300	

g) Personale non di ruolo e salariato dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Categoria	Retribuzione annua lorda Lire
Personale non di ruolo:	
I - A . . . . .	951.800
I - B . . . . .	834.400
II . . . . .	776.900
III . . . . .	734.800
IV . . . . .	704.100

Personale salariato:	Paga annua lorda Lire
Capi operai . . . . .	1.067.500
Capi d'arte . . . . .	983.500
Operai specializzati . . . . .	956.600
Operai tecnici di lavorazione . . . . .	900.000
Operai qualificati . . . . .	880.300
Primi verificatori . . . . .	
Operai comuni di 1ª classe . . . . .	833.100
Verificatori . . . . .	
Operai comuni (1) . . . . .	778.100

(1) Compresa le operaie appartenenti alla 5ª categoria del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla tabella B della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

TABELLA C

**Personale docente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, personale direttivo e docente degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria, artistica ed elementare; personale scientifico degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano; personale direttivo delle Scuole di ostetricia.**

Qualifica, con l'indicazione entro parentesi della relativa classe di stipendio	Stipendio annuo lordo Lire
Professore universitario (I) . . . . .	5.149.300
Professore universitario (II) . . . . .	4.807.200
Professore universitario (III), direttore di Conservatorio di musica o di Accademia di arte drammatica o di Accademia di danza (II) . . . . .	3.956.800
Professore universitario (IV); preside di 1ª categoria (II); direttore di Conservatorio di musica o di Accademia d'arte drammatica o di Accademia di danza (I); direttore di istituto d'arte (II); professore di 1º ruolo (III) . . . . .	3.461.900
Professore universitario (V); assistente universitario (I); preside di 1ª categoria (I); preside di 2ª categoria (II); professore di ruolo A (V); direttore di Istituto d'arte (I); direttore di scuola d'arte (II); professore di 1º ruolo (II); professore di 2º ruolo (III); professore di 3º ruolo (V); ispettore scolastico; astronomo capo degli osservatori astronomici; ricercatore capo dell'Osservatorio vesuviano . . . . .	2.868.500
Preside di 2ª categoria (I); professore di ruolo A (IV); professore di ruolo B (IV); direttore di scuola d'arte (I); professore di III ruolo (IV); professore di IV ruolo (IV); direttore didattico . . . . .	2.582.100
Assistente universitario (II); primo astronomo degli osservatori astronomici; primo ricercatore dell'Osservatorio vesuviano . . . . .	2.478.700
Professore di ruolo A (III); professore di I ruolo (I); professore di II ruolo (II); professore di III ruolo (III) . . . . .	2.228.500
Assistente universitario (III); astronomo degli osservatori astronomici; ricercatore dell'Osservatorio vesuviano . . . . .	2.079.300
Professore di ruolo A (II); professore di ruolo B (III); professore di ruolo C (IV); insegnante tecnico pratico (IV); professore di II ruolo (I); professore di III ruolo (II); professore di IV ruolo (III); insegnante d'arte applicata (IV); maestro elementare (IV); direttore delle scuole di ostetricia . . . . .	1.991.600
Assistente universitario (IV); professore di ruolo A (I); professore di ruolo B (II); professore di ruolo C (III); insegnante tecnico pratico (III); professore di III ruolo (I); professore di IV ruolo (II); insegnante d'arte applicata (III); maestro elementare (III); aiuto astronomo degli Osservatori astronomici; aiuto ricercatore dell'Osservatorio vesuviano . . . . .	1.580.000
Professore di ruolo B (I); professore di ruolo C (II); insegnante tecnico pratico (II); professore di IV ruolo (I); insegnante d'arte applicata (II); maestro elementare (II) . . . . .	1.324.000
Professore di ruolo C (I); insegnante tecnico pratico (I); insegnante d'arte applicata (I); maestro elementare (I) . . . . .	1.108.100

TABELLA D

Stipendi o paghe degli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato. Paghe degli appuntati e militi dell'Arma dei carabinieri e dei pari grado dei Corpi pre-detti.

Grado	Stipendio o paga annui lordi Lire
a) <i>Ufficiali:</i>	
Generale Corpo d'armata e gradi corrispondenti	5.134.700
Generale divisione e gradi corrispondenti	4.756.000
Generale di brigata e gradi corrispondenti	3.955.200
Colonnello e gradi corrispondenti	3.167.500
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	2.615.700
Maggiore e gradi corrispondenti	2.066.900
Capitano e gradi corrispondenti	1.678.800
Tenente e gradi corrispondenti	1.336.200
Sottotenente e gradi corrispondenti in s.p.e. e delle categorie del congedo trattenuto o richiamato d'autorità	1.130.600
Sottotenente e gradi corrispondenti delle categorie del congedo in servizio di prima nomina oppure trattenuto o richiamato a domanda	1.032.600
b) <i>Sottufficiali:</i>	
Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	1.397.500
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	1.145.800
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	1.032.600
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	890.400
Vice brigadiere	783.800
Sergente e gradi corrispondenti	660.000
c) <i>Appuntati e militi dell'Arma dei carabinieri e pari grado degli altri Corpi di polizia:</i>	
Appuntato e gradi corrispondenti	845.800
Carabiniere in servizio continuativo e pari grado in uguale posizione di stato	776.000
Carabiniere e gradi corrispondenti affermati	722.900
Carabiniere e gradi corrispondenti in ferma volontaria	705.500
Carabiniere ausiliario	674.800

TABELLA E

Stipendi dei professori ed assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina.

	Lire
a) <i>Professori:</i>	
All'atto della nomina a straordinario	1.991.600
All'atto della nomina ad ordinario	2.478.700
Dopo 5 anni dalla nomina ad ordinario	3.318.100
Dopo 4 anni dall'attribuzione della precedente misura dello stipendio	4.458.000
Dopo 4 anni dall'attribuzione della precedente misura dello stipendio	4.807.200
b) <i>Assistenti:</i>	
All'atto della nomina in ruolo	1.397.500
Dopo due anni dalla nomina in ruolo (1)	1.599.400
Dopo otto anni dall'attribuzione della precedente misura dello stipendio (1)	1.991.600

(1) e salvo le particolari norme di cui all'art. 4 della legge 9 febbraio 1963, n. 248.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 giugno 1965, n. 750.

Conglobamento dell'assegno temporaneo nelle retribuzioni del personale a contratto a termine rinnovabile dei Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;  
Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

#### Art. 1

Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dell'attività specializzata dei Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fissate con il decreto interministeriale 1° giugno 1962, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1962, registro n. 5, foglio n. 27, sono rideterminate nelle misure seguenti:

Gruppo 1°	L. 100.300
Gruppo 2°	» 85.300
Gruppo 3°	» 68.100

#### Art. 2.

Le nuove misure delle retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sull'indennità di licenziamento nonché sulle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Esse sono altresì utili per gli altri effetti contemplati dalle disposizioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, in quanto applicabili.

#### Art. 3.

L'assegno temporaneo mensile di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 23 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1964, registro n. 1, foglio n. 234, è soppresso.

#### Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1965.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

MORO — PIERACCINI —  
COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965

Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 giugno 1965, n. 751.

**Conglobamento dell'assegno temporaneo nelle retribuzioni del personale a contratto a termine rinnovabile del Ministero del turismo e dello spettacolo, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

##### Art. 1.

Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per le esigenze dell'attività specializzata del Ministero del turismo e dello spettacolo, fissate con il decreto interministeriale 4 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1962, registro n. 3, foglio n. 152, sono rideterminate nelle seguenti misure:

Gruppo 1° . . . . .	L. 100.300
Gruppo 2° . . . . .	» 85.300
Gruppo 3° . . . . .	» 68.100

##### Art. 2.

Le nuove misure delle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sull'indennità di licenziamento nonché sulle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

Esse sono altresì utili per gli altri effetti contemplati dalle disposizioni dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, in quanto applicabili.

##### Art. 3.

L'assegno temporaneo mensile di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 3 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1964, registro n. 1, foglio n. 2, è soppresso.

##### Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1965.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

MORO — PIERACCINI —  
COLOMBO — CORONA

Visto, il Guardasigilli: REALE  
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965  
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 giugno 1965, n. 752.

**Conglobamento dell'assegno temporaneo nelle retribuzioni del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Decreta:

##### Art. 1.

La tabella allegata alla legge 17 febbraio 1958, numero 111, relativa alle retribuzioni annue lorde del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena è sostituita con la tabella allegata al presente decreto.

##### Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 della legge 5 marzo 1963, n. 323, è sostituito dal seguente:

« Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di lire 600.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a lire 1.383.300 ».

##### Art. 3.

Le nuove misure delle retribuzioni, risultanti dalla applicazione del precedente art. 1, hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Esse sono altresì utili per gli altri effetti contemplati dalle disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, in quanto applicabili.

##### Art. 4.

L'assegno temporaneo mensile di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 25 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1963, è soppresso.

##### Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1965.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

MORO — PIERACCINI —  
COLOMBO — REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE  
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965  
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 48. — VILLA

**Tabella unica delle retribuzioni annue lorde del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena**

Gruppi o qualifiche	Sanitari	Cappellanti	Suore	Maestri ed insegnanti diversi	Farmacisti e veterinari
I	473.900	451.100	472.700	451.100	452.300
II	496.700	472.700	483.500	484.700	511.100
III	518.300	483.500	495.500	508.700	520.700
IV	538.700	495.500	508.700		
V	556.700	508.700			
VI	579.500	527.900			
VII	647.700				
VIII	690.900				
IX	731.700				

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 giugno 1965, n. 753.

**Conglobamento del trattamento economico del personale delle ricevitorie del lotto, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;  
Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

#### Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1965 gli articoli 89, 91 ed il secondo comma dell'art. 95 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Art. 89. — I gestori delle ricevitorie sono retribuiti con aggio graduale, sulle somme riscosse nello anno finanziario, determinato nelle seguenti misure:

- sulle prime lire 2.613.170 : 28 per cento;
- da lire 2.613.171 a L. 5.000.000 : 3,70 per cento;
- da lire 5.000.001 a L. 10.000.000 : 1,85 per cento;
- oltre lire 10.000.000 : 1,55 per cento ».

« Art. 91. — La quota d'aggio, al termine di ogni anno finanziario, viene integrata fino a raggiungere la somma di lire 759.500 quando risulti inferiore a tale somma.

Dopo due anni finanziari consecutivi di integrazione l'Amministrazione potrà sopprimere la ricevitoria o trasformarla in collettoria ».

« Art. 95 (comma secondo). — L'Amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette in modo forfettario nella misura corrispondente al 60 per cento dell'aggio lordo spettante diminuito di lire 490.500 per le ricevitorie la cui riscossione dell'anno finanziario non sia superiore a lire 10 milioni e nella misura del 50 per cento dell'aggio lordo spettante diminuito di lire 490.500 per le ricevitorie con riscossione di oltre lire 10 milioni annui ».

#### Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1965 il primo comma dell'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« I gestori debbono corrispondere al personale dipendente la retribuzione mensile lorda nella seguente misura:

- a) all'aiuto ricevitore che presta servizio per tutta la settimana lire 54.130;
- b) all'aiuto ricevitore che presta servizio per quattro giorni alla settimana lire 36.090;
- c) all'aiuto ricevitore che presta servizio per tre giorni alla settimana lire 27.070 ».

#### Art. 3.

L'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 39, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1965:

la tredicesima mensilità lorda spettante ai gestori è pari ad un dodicesimo dell'importo dell'aggio lordo liquidato ai sensi degli articoli 89 e 91 della legge sul lotto, quali risultano modificati dall'art. 1 del presente decreto;

l'ammontare di essa non può superare lire 102.550;

l'importo della tredicesima mensilità lorda spettante agli aiuto ricevitori è pari ad una mensilità lorda della retribuzione stabilita dall'art. 191 del regolamento sul lotto, quale risulta modificato dall'articolo 2 del presente decreto ».

#### Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1965 è soppresso l'assegno temporaneo di cui alla legge 28 gennaio 1963, numero 20, attribuito con decreto interministeriale numero 12367 del 4 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1963.

#### Art. 5.

Con effetto dal 1° marzo 1966 gli articoli 89, 91 ed il secondo comma dell'art. 95 del regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, quali risultano modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Art. 89. — I gestori delle ricevitorie sono retribuiti con aggio graduale, sulle somme riscosse nello anno finanziario, determinato nelle seguenti misure:

- sulle prime lire 3.548.250 : 28 per cento;
- da lire 3.548.251 a lire 5.000.000 : 3,70 per cento;
- da lire 5.000.001 a lire 10.000.000 : 1,85 per cento;
- oltre lire 10.000.000 : 1,55 per cento ».

« Art. 91. — La quota d'aggio, al termine di ogni anno finanziario, viene integrata fino a raggiungere la somma di lire 986.700 quando risulti inferiore a tale somma.

Dopo due esercizi finanziari consecutivi di integrazione l'Amministrazione potrà sopprimere la ricevitoria o trasformarla in collettoria ».

« Art. 95 (comma secondo). — L'Amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette in modo forfettario nella misura corrispondente al 60 per cento dell'aggio lordo spettante diminuito di lire 717.725 per le ricevitorie la cui riscossione dell'anno finanziario

non sia superiore a lire 10 milioni e nella misura del 50 per cento dell'aggio lordo spettante diminuito di lire 717.725 per le ricevitorie con riscossione oltre lire 10 milioni annui ».

#### Art. 6.

Con effetto dal 1° marzo 1966 il primo comma dello art. 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, quale risulta modificato dall'art. 2 del presente decreto, è sostituito dal seguente:

« I gestori debbono corrispondere al personale dipendente la retribuzione mensile lorda nella seguente misura:

a) all'aiuto ricevitore che presta servizio per tutta la settimana lire 65.720;

b) all'aiuto ricevitore che presta servizio per quattro giorni alla settimana lire 43.820;

c) all'aiuto ricevitore che presta servizio per tre giorni alla settimana lire 32.860 ».

#### Art. 7.

L'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 39, quale risulta modificato dall'art. 3 del presente decreto, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° marzo 1966:

la tredicesima mensilità lorda spettante ai gestori è pari ad un dodicesimo dell'importo dell'aggio lordo liquidato ai sensi degli articoli 89 e 91 della legge sul lotto, quali risultano modificati dall'art. 5 del presente decreto;

Pammontare di essa non può superare lire 121.480;

L'importo della tredicesima mensilità lorda spettante agli aiuti ricevitori, è pari ad una mensilità lorda della retribuzione stabilita dall'art. 191 del regolamento sul lotto, quale risulta modificato dall'art. 6 del presente decreto ».

#### Art. 8.

La tredicesima mensilità dovuta per l'anno 1965 al personale delle ricevitorie del lotto in attività di servizio è integrata di un importo lordo di lire 17.500 per i ricevitori e di lire 10.990 per gli aiuti ricevitori, ancorchè reggenti di ricevitorie.

#### Art. 9.

A decorrere dal 1° marzo 1966 è soppresso l'assegno mensile di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 26.

#### Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI —  
PIERACCINI — COLOMBO

Visto, il Guardastigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965

Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
5 giugno 1965, n. 754.

**Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

#### Art. 1.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 2, l'importo lordo dell'integrazione temporanea risultante dalla applicazione della legge 27 settembre 1963, n. 1315, e successive modificazioni, e dall'art. 4 della legge 10 agosto 1964, n. 662, è raddoppiato con effetto dal 1° luglio 1965, con la osservanza della disciplina prevista dalla citata legge n. 1315.

Il presente articolo non si applica ai pensionati di cui al successivo art. 3.

#### Art. 2.

Il nuovo importo lordo mensile dell'integrazione temporanea risultante dall'applicazione del precedente articolo non può, in nessun caso, superare l'incremento mensile lordo che subirebbe la pensione ove si considerasse, ai fini della sua liquidazione, gli stipendi, le paghe e le retribuzioni che spetteranno a decorrere dal 1° marzo 1966 e le indennità e gli assegni pensionabili per le categorie di dipendenti statali che ne avranno diritto a tale data e nella misura prevista alla data stessa, oltre agli eventuali assegni personali pensionabili.

Per i pensionati che fruiscono dell'assegno temporaneo previsto dall'art. 6 della legge 30 gennaio 1963, numero 43, ai fini dell'applicazione del precedente comma, va tenuto conto in aggiunta alla pensione spettante, anche del predetto assegno temporaneo.

#### Art. 3.

A favore delle categorie di pensionati indicate nell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 356, è concessa, con effetto dal 1° luglio 1965, una integrazione temporanea mensile lorda nella misura dell'11% dell'importo mensile lordo della pensione spettante.

Per l'integrazione temporanea di cui al precedente comma si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 27 settembre 1963, n. 1315, e successive modificazioni.

#### Art. 4.

L'integrazione temporanea di cui al presente decreto si considera agli effetti della determinazione delle misure delle pensioni previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la concessione degli assegni di caroviveri.

Qualora il trattamento mensile lordo che deriverà dall'applicazione del presente articolo e di quelli pre-

cedenti risulti inferiore a quello spettante al 30 giugno 1965, la differenza è conservata a titolo di assegno personale da riassorbire con i futuri miglioramenti economici.

#### Art. 5.

L'integrazione temporanea mensile lorda spettante in applicazione del presente decreto è dovuta, a decorrere dall'anno 1965, anche sulla tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 876, con l'osservanza della disciplina prevista dalla legge stessa.

L'integrazione temporanea della tredicesima mensilità prevista dal presente articolo:

non si considera ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo di quiescenza da assoggettare, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, alle corrispondenti aliquote d'imposta, e non concorre a costituire la quota esente di L. 240.000 prevista dallo stesso articolo;

non va computata ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, numero 722, e successive modificazioni, dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 e successive modificazioni, nonché dall'art. 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

non va computata, per la determinazione del limite di reddito previsto dall'art. 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266.

#### Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1965

SARAGAT

MORO — PIERACCINI —  
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE  
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965  
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
31 maggio 1965, n. 755.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione di « Casa Generalizia dell'Istituto delle Canonichesse Regolari di Sant'Agostino », con sede in Roma.**

N. 755. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Casa Generalizia dell'Istituto delle Canonichesse Regolari di Sant'Agostino », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE  
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965  
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
8 maggio 1965.

**Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto successivo, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 195, con il quale il dott. Giuseppe Barra fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la dichiarazione in data 16 dicembre 1964, con la quale il predetto dott. Giuseppe Barra ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Torino, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 16 dicembre 1964, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Giuseppe Barra dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1965

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1965  
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 183. — VENTURA SIGNORETTI

(4561)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1965.

**Ricostituzione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati.**

#### IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto l'art. 3 della stessa legge che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Visto il proprio decreto ministeriale 26 gennaio 1963, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della predetta Commissione centrale;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione della Commissione stessa, in seguito alla scadenza del biennio di durata in carica;

Valutati i dati e gli elementi acquisiti alla Amministrazione in ordine alle esistenti Organizzazioni sindacali e tenuto conto della importanza numerica delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto della rappresentanza di categoria prevista dall'art. 3 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264, fra le rispettive organizzazioni;

Viste le designazioni pervenute all'Amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati è composta come segue:

Forni Arvedo, Cicchitto Fabrizio, Ridi Silvano, Broglia Bruno, Cruciani Claudio, Marcone Idolo, Ziantoni Enrico, Tisselli Paolo, membri effettivi e Cerri Carlo, Guglielmino Emilio, Masucci Ettore, Gualandi Ilrea, Amoroso dott. Antonio, Grandi dott. Mario, Bertona Bruno, Rufino Luciano, membri supplenti in rappresentanza dei lavoratori;

Toscani avv. Rosario, Misserville dott. Giuseppe, Ricci avv. Eugenio, Chericoni dott. Eldo, membri effettivi e Nalin avv. Ettore, Cannamela dott. Silvestro, Ilo Vecchio Musti dott. Manlio, Milano dott. Mario, membri supplenti in rappresentanza dei datori di lavoro;

Ciabattini avv. Raffaele, membro effettivo e Tabarelli avv. Mario, membro supplente, in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

Parlagreco prof. Attilio, membro effettivo e Crispolti dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Gasparri Ulderigo, membro effettivo e Manini dottor Mario, membro supplente, in rappresentanza degli artigiani;

Altarelli dott. Angelo, direttore generale del collocamento della manodopera, membro effettivo, e Tavernini dott. Ugo, membro supplente;

Purpura dott. Rosario, direttore generale dei rapporti di lavoro, membro effettivo e Pironti dott. Remo, membro supplente;

Carapezza dott. Giovanni, direttore generale della previdenza ed assistenza sociale, membro effettivo e Gorini dott. Bruno, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Nuzzaci dott. Umberto, membro effettivo e Terlizzi dott. Paolo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Gazzera dott. Enzo, membro effettivo e Sciamanna dott. Osvaldo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Gallo dott. Giuseppe, membro effettivo e Terrana dott. Carmelo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Campopiano prof. Renato, membro effettivo e Palatelli prof. Norberto, membro supplente, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Alle sedute della Commissione centrale e dei Comitati previsti dall'art. 4 della legge 29 aprile 1949, numero 264, nelle quali sia trattata la materia di cui all'art. 2, n. 4 della legge stessa, parteciperà:

Canalis dott. Umberto, membro effettivo e Cerbo dott. Francesco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Alle sedute della Commissione centrale e dei Comitati previsti dall'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, qualora si trattino materie interessanti le Regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad essi conferiti dalla Costituzione, parteciperanno:

Di Cristina dott. Salvatore, membro effettivo e Zaso dott. Salvatore, membro supplente, in rappresentanza della Regione siciliana;

Del Rio dott. Romualdo, membro effettivo e Onorato Mario, membro supplente, in rappresentanza della Regione autonoma della Sardegna;

Agostini dott. Guido, membro effettivo e Mayer dott. Walter, membro supplente, in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige;

Colombo Mario, membro effettivo e Marozzotti dott. Oreste, membro supplente, in rappresentanza della Regione autonoma della Valle d'Aosta;

Giusti Bruno, membro effettivo e Callegari dottor Duilio, membro supplente, in rappresentanza della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Le funzioni di segretario e vice segretario della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati sono disimpegnate rispettivamente, dal dott. Gambetta Renato, direttore di divisione e dal dott. Presti Manlio, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1965  
Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 314

(4515)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1965.

Approvazione dei « Metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini e gli aceti ».

IL MINISTRO  
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER LE FINANZE  
IL MINISTRO  
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO  
E  
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme per il funzionamento delle stazioni di prova agrarie e speciali, col quale si stabilisce che le stesse stazioni debbono seguire i metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per la esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regola-

mento suddetti dovranno, dai Laboratori incaricati, essere eseguite con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con quelli delle finanze e della sanità;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 dell'11 agosto 1958, con il quale sono stati approvati i « Metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini e gli aceti »;

Ritenuta la necessità di procedere all'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi approvati con il predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Sono approvati i « Metodi ufficiali di analisi per i mosti, i vini e gli aceti », descritti nel fascicolo supplemento n. 1, del quale un originale, debitamente vistato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 giugno 1965

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*

FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per finanze*

TREMELLONI

*Il Ministro per l'industria e commercio*

LAMI STARBUCHI

*Il Ministro per la sanità*

MARIOTTI

(4513)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1965.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

#### IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 5 marzo 1965, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1965 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione:

Decreta:

E' disposta nel mese di luglio 1965 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire centosettantacinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 27 luglio 1965.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1965

*Il Ministro: COLOMBO*

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965

Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 301. — VENTURA SIGNORETTI

(4787)

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

#### Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale di Sammichele ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Bari, n. 11147/S-Div. 2ª del 21 maggio 1965, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Sammichele, è autorizzata ad accettare la donazione di L. 600.000 in titoli di Stato, fatta dalla signora D'Addabbo ved. Giovanna nata Pugliese, al fine di istituire un premio di studio intitolato al defunto marito « Prof. Leonardo D'Addabbo ».

(4677)

#### Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « Carlo Pascal » di Pavia, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia, numero 9087-Div. I (1-14-13) del 27 marzo 1965, il preside della Scuola media statale « Carlo Pascal » di Pavia, legale rappresentante della Cassa scolastica della Scuola stessa, è autorizzato ad accettare in nome e per conto del predetto Ente, la somma di L. 200.000, in titoli, donata dai signori Marozzi ing. Mario e Sacchi dottoressa Giuseppina per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al nome di « Pietro Marozzi ».

(4678)

#### Autorizzazione all'Università degli studi di Palermo ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Palermo n. 81137 del 15 ottobre 1964, l'Università degli studi di Palermo è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 (un milione), disposta in suo favore dal dott. Antonio Maggiore Anari, per l'istituzione di un premio di laurea intitolato « Prof. Francesco Maggiore Perni ».

(4695)

#### Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Torino n. 10967 del 4 maggio 1965, l'Università degli studi di Torino è stata autorizzata ad accettare il legato consistente in titoli obbligazionari I.R.I. 5,50 %, dell'importo nominale di L. 20.000.000, disposto in suo favore dal rag. Ernesto Fea, per l'istituzione di due borse di studio.

(4696)

#### Autorizzazione all'Università degli studi di Padova ad accettare un lascito

Con decreto del prefetto di Padova n. 38568 del 3 maggio 1965, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare il lascito di L. 2.000.000, disposto in suo favore dalla signora Albertina Bottesini, per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « Vittorio Merighi ».

(4697)

#### Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Isabella d'Este Gonzaga », di Mantova, ad accettare un lascito.

Con decreto del prefetto della provincia di Mantova numero 26818 del 18 maggio 1965, il preside dell'Istituto magistrale statale « Isabella d'Este Gonzaga », di Mantova, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto, è autorizzato ad accettare dalla defunta signora Onelia Marassi, immobili per un valore di L. 5.641.000 la cui rendita annuale è destinata per l'istituzione di un premio di studio annuale.

(4699)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

**Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 348-VI »**

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 348-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Trevisan Diego, con sede in Vicenza, via Soccorso Soccorsetto, n. 22.

(4636)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Buonalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 29 giugno 1965, il comune di Buonalbergo (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.668.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4665)

**Autorizzazione all'Associazione « Casa Orientamento Femminile - C.O.F. », con sede in Milano, ad acquistare un terreno, sito nel comune di Montano Lucino, località Lucinasco (Como).**

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1965, la Associazione « Casa Orientamento Femminile - C.O.F. », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'Interno, ad acquistare un terreno, sito nel comune di Montano Lucino, località Lucinasco (Como) e distinto al catasto ai numeri di mappa 312-a, 313 e 765-766.

(4673)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica paludi di Napoli e Volla, con sede in Napoli**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10904 in data 30 giugno 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica paludi di Napoli e Volla, con sede in Napoli, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 9 agosto 1963.

(4657)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Corso dei cambi dell'8 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

N. 127

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
\$ USA . . . . .	624,75	624,73	624,71	624,73	624,70	624,73	624,73	624,75	624,73	624,73
\$ Can. . . . .	576,58	576,40	576,50	576,60	576 —	576,50	576,56	576,55	576,50	576,50
Fr. Sv. . . . .	144,26	144,31	144,33	144,31	144,30	144,33	144,25	144,30	144,30	144,35
Kr. D. . . . .	90,14	90,13	90,17	90,17	90,10	90,17	90,14	90,15	90,17	90,17
Kr. N. . . . .	87,32	87,32	87,34	87,325	87,35	87,33	87,3350	87,35	87,33	87,33
Kr. Sv. . . . .	120,74	120,73	120,75	120,72	120,87	120,73	120,73	120,75	120,73	120,75
Fol. . . . .	173,38	173,45	173,49	173,48	173,35	173,41	173,44	173,40	173,41	173,40
Fr. B. . . . .	12,58	12,585	12,5860	12,58625	12,58	12,58	12,5865	12,60	12,58	12,58
Franco francese . . . . .	127,49	127,50	127,505	127,49	127,50	127,49	127,4950	127,50	127,49	127,50
Lst. . . . .	1743,65	1743,60	1743,10	1743,60	1743,25	1743,80	1743,40	1743,75	1743,80	1743,60
Dm. occ. . . . .	156,16	156,12	156,08	156,04	156,05	156,19	156 —	156,15	156,19	156,10
Scell. Austr. . . . .	24,20	24,21	24,21	24,2125	24,15	24,20	24,2125	24,20	24,20	24,21
Escudo Port. . . . .	21,74	21,75	21,75	21,745	21,88	21,75	21,745	21,76	21,75	21,76

### Media dei titoli dell'8 luglio 1965

Rendita 5 % 1935 . . . . .	101,05	Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) . . . . .	100,275
Redimibile 3,50 % 1934 . . . . .	96,35	Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) . . . . .	100,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione) . . . . .	84,675	Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) . . . . .	100,60
Id. 5 % (Ricostruzione) . . . . .	96 —	Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) . . . . .	100,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria) . . . . .	95,70	Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) . . . . .	100,825
Id. 5 % (Città di Trieste) . . . . .	95,90	Id. 5 % ( » 1° aprile 1973) . . . . .	100,85
Id. 5 % (Beni Esteri) . . . . .	95,60	B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) . . . . .	100,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

#### Cambi medi dell'8 luglio 1965

1 Dollaro USA . . . . .	624,73	1 Franco belga . . . . .	12,586
1 Dollaro canadese . . . . .	576,58	1 Franco francese . . . . .	127,492
1 Franco svizzero . . . . .	144,32	1 Lira sterlina . . . . .	1743,50
1 Corona danese . . . . .	90,155	1 Marco germanico . . . . .	156,02
1 Corona norvegese . . . . .	87,33	1 Scellino austriaco . . . . .	24,212
1 Corona svedese . . . . .	120,725	1 Escudo Port. . . . .	21,745
1 Fiorino olandese . . . . .	173,46		

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Pescatori Levi Morenos », con sede in Monte di Procida (Napoli).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 giugno 1965, la Società cooperativa « Pescatori Levi Morenos », con sede in Monte di Procida (Napoli), costituita per rogito Piccinni in data 30 ottobre 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Salvatore Corcione.

(4674)

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di area e manufatti demaniali marittimi siti in San Benedetto del Tronto. (Rettifica).**

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 21 giugno 1965, è stato rettificato il precedente decreto interministeriale in data 21 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 in data 22 gennaio 1965, concernente il trasferimento tra i beni patrimoniali dello Stato dell'area e dei manufatti demaniali marittimi siti in San Benedetto del Tronto, aventi la superficie di mq. 3479, riportati in catasto al foglio n. 5, particelle numeri 43/parte, 44, 346 e 412 del comune di San Benedetto del Tronto.

In base a detta rettifica il compendio così sdemanializzato ha una superficie di mq. 3319 e non di mq. 3479 ed è iscritto in catasto al foglio n. 5, particelle numeri 43/parte, 44-a, 346 e 412 del comune di San Benedetto del Tronto.

(4651)

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Attribuzione della gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Fardella, Venosa e Viggiano (Potenza) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Fardella, Venosa e Viggiano (Potenza) non possano utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Fardella, Venosa e Viggiano (Potenza) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo appositi verbali, le attività e gli atti degli enti anzidetti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1965

(4726)

Il Governatore: CARLI

## CONCORSI ED ESAMI

### MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

**Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, indetto con decreto ministeriale 25 agosto 1964.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 25 agosto 1964, con il quale è indetto un concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1964, registro n. 32 Difesa-Aeronautica, foglio n. 185);

Decreta:

E' nominata la sottoannotata Commissione esaminatrice del concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo Commissariato.

ten. gen. CCrc s.p.e. Santaniello Federico, presidente;  
magg. gen. CCrc SPa disp. Padula Francesco, membro per amministrazione e contabilità di Stato;  
col. CCrc s.p.e. Donfrancesco Amato, membro per la geografia economica;  
col. CCrc SPa disp. Pala Giorgio, membro per il diritto e legislazione aeronautica;  
col. CCrc s.p.e. Mayer Giuseppe, membro per la statistica;  
prof. D'Avanzo Walter, membro per il diritto civile e commerciale;  
prof. Iuso Raffaele, membro per il diritto amministrativo e costituzionale;  
prof. Mezzacapo Camillo, membro per l'economia politica e scienza delle finanze;  
col. CCrc SPa disp. Massa Ciro, membro aggiunto per le lingue inglese e francese;  
magg. CCrc s.p.e. Mussini Angelo, membro aggiunto per la lingua tedesca;  
cap. CCra s.p.e. Carducci Armando, membro aggiunto per la lingua spagnola;  
col. CCrc s.p.e. Pesce Gaetano Delfino, membro supplente e segretario.

A ciascuno dei membri della suddetta Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965  
Registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 209

(4610)

### MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Annullamento del pubblico concorso ad un posto di ispettore principale in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere nelle specializzazioni di ingegneria meccanica, chimica o mineraria, indetto con decreto ministeriale 9 giugno 1964.**

IL MINISTRO  
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1964, n. 10262, con il quale venne indetto, per le esigenze dell'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato, un concorso pubblico ad un posto di ispettore principale in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere nelle specializzazioni di ingegneria meccanica, chimica o mineraria;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) numero P.2.1.1.208/90565, in data 13 maggio 1965;

Considerato lo scarsissimo numero di aspiranti (pervenute due domande);

Ritenuto che non sussistono le condizioni obbligate per effettuare un'efficace selezione, indispensabile attesa l'elevata qualifica prevista per l'assunzione nonché per le impegnative mansioni che l'assumendo è chiamato ad assolvere;

Avuto presente che le esigenze dell'Istituto sperimentale potranno essere fronteggiate con un elemento proveniente dai corsi della Scuola professionale ferroviaria per ingegneri;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' annullato, per i motivi di cui alle premesse, il concorso pubblico ad un posto di ispettore principale in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere nelle specializzazioni di ingegneria meccanica, chimica o mineraria, indetto con decreto ministeriale 9 giugno 1964, n. 10262.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1965

Registro n. 48 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 378. — BONOMI

(4640)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Nomina di un membro aggiunto alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1964.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1964, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentuno posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo ordinario della carriera amministrativa del personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1965, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1965, con cui è stato aggregato alla Commissione stessa un membro aggiunto per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Considerato che occorre aggregare a tale Commissione un altro membro aggiunto per il giudizio sulla conoscenza delle lingue francese e inglese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Giangiacomo Ferrara, ordinario di lingue straniere negli istituti tecnici, è aggregato alla Commissione giudicatrice, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza delle lingue francese e inglese.

Al predetto membro aggiunto saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 aprile 1965

p. Il Ministro

Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1965

Registro n. 18 Interno, foglio n. 140

(4668)

**Nomina di un membro aggiunto alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a novantacinque posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1965.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1965, con cui è stato bandito un pubblico concorso per esami a novantacinque posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1965, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Considerato che occorre aggregare alla Commissione stessa un membro aggiunto, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Mario Nones, insegnante di lingua tedesca presso l'Istituto tecnico commerciale «A. Tambosi» di Trento, è aggregato alla Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca.

Al predetto membro aggiunto saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1965

p. Il Ministro

Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1965

Registro n. 20 Interno, foglio n. 137

(4686)

**Nomina di un membro aggiunto alla Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentatré posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1965.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1965, con cui è stato bandito un pubblico concorso per esami a trentatré posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1965, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Considerato che occorre aggregare alla Commissione stessa un membro aggiunto, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Mario Nones, insegnante di lingua tedesca presso l'Istituto tecnico commerciale «A. Tambosi» di Trento, è aggregato alla Commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, per il giudizio sulla conoscenza della lingua tedesca.

Al predetto membro aggiunto saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1965

p. Il Ministro

Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1965

Registro n. 20 Interno, foglio n. 135

(4685)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 10 giugno 1964.**

IL MINISTRO  
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il proprio decreto 10 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1964, registro n. 7, foglio n. 243, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 25 settembre 1964, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella C, annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628;

Ritenuto di dovere provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli a sessanta posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

**Presidente:**

Castellucci dott. Corrado, ispettore generale.

**Membri:**

Ranieri dott. Riccardo, direttore di divisione;

Tavernini dott. Ugo, direttore di divisione;

Poma dott. Fernando, direttore di divisione;

Pompei dott. Aldo, direttore di sezione.

**Segretario:**

Monti Adriano, segretario capo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1965

Registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 109

(4654)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esame al posto di assistente di ruolo alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Milano, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 22 del Bollettino ufficiale - Parte II - del Ministero della pubblica istruzione, in data 3 giugno 1965, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice ed i risultati del concorso al posto di assistente alla cattedra di scenografia nell'Accademia di belle arti di Milano, bandito con decreto ministeriale 18 aprile 1963.

(4652)

**Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di assistente di ruolo alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Roma, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 22 del Bollettino ufficiale - Parte II - del Ministero della pubblica istruzione, in data 3 giugno 1965, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice ed i risultati del concorso al posto di assistente alla cattedra di tecniche dell'incisione nell'Accademia di belle arti di Roma, bandito con decreto ministeriale 18 aprile 1963.

(4653)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 16482 del 30 giugno 1964, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di sette posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1963;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Napoli, dell'Ordine dei medici della provincia di Napoli e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 231 ed il decreto presidenziale del 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto presidenziale del 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1963, è così costituita:

**Presidente:**

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo presso il Ministero della sanità.

**Componenti:**

Illiceto dott. Nicola, ispettore generale medico presso il Ministero della sanità;

Scotto dott. Benedetto, vice prefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli;

Bossa prof. Guido, direttore della clinica medica della Università di Napoli;

De Leo prof. Ferdinando, libero docente di patologia e clinica chirurgica;

Salvatore prof. Domenico, medico condotto capo divisione presso il comune di Napoli.

**Segretario:**

Limata, dott. Giovanni, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Napoli.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avranno luogo a Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 15 giugno 1965

Il medico provinciale: TECCE

(4657)

UMBERTO PETTINARI, direttore